



# Newsletter

**Ufficio  
Relazioni Industriali  
e  
Previdenza**

**n. 2 - 2020**

**Verona, 01 marzo 2020**

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

[www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) e-mail: [info@apiverona.net](mailto:info@apiverona.net)



## SOMMARIO

---

### CIRCOLARI

---

APPALTI - AZIENDE INTERESSATE DAI NUOVI OBBLIGHI.....	3
INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI - "IO LAVORO".....	4
APPALTI – DURF.....	8
VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI – ANNO 2020.....	10
ISCRITTI GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2020.....	12
AMMORTIZZATORI SOCIALI – IMPORTI ANNO 2020.....	13
LAVORO ALL'ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2020.....	14
TRASFERTE E TRASFERTISMO – L'INPS RINUNCIA AL CONTENZIOSO.....	15
EMOLUMENTI ARRETRATI DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE SEPARATA.....	16
LAVORO DIPENDENTE – RIDUZIONE DELLA PRESSIO FISCALE.....	17

### NEWS

---

TABELLE ACI 2020 – RETTIFICHE.....	19
CONGEDO PADRI LAVORATORI – PROROGA E AMPLIAMENTO.....	19
SERVIZI DEL LAVORO – ACCESSO SOLO CON "SPID".....	19

### SCADENZE

---

LAVORI USURANTI – COMUNICAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO	20
---	----

### APPROFONDIMENTO

---

REQUISITI DI ACCESSO PENSIONISTICO - 2021/2022	22
--	----

### INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI - "IO LAVORO"

Anpal ha pubblicato il Decreto 52/2020, che istituisce per l'anno corrente l'Incentivo Lavoro (IO Lavoro), dotato di uno stanziamento di 329.400.000 euro, che potrà essere richiesto dalle aziende che **dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020** assumano nuovo personale su tutto il territorio nazionale, purché si tratti di:

- persone disoccupate (ai sensi dell'art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) che non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro con le seguenti caratteristiche;
  - giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  - persone con 25 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017

Lo sgravio contributivo è riconosciuto per le assunzioni:

- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
- con contratto di apprendistato professionalizzante,

L'incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (in quest'ultimo caso non serve il requisito della disoccupazione).

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali):

- con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL
- per un **durata di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione e per un **massimo di 8.060 euro annui** per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022 ed è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

L'incentivo soggiace alle regole UE poiché è classificabile come "aiuto di stato", quindi lo stesso risulta legittimamente fruito qualora non siano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013. In caso di superamento di tali limiti la fruizione è possibile nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Il decreto ANPAL prescrive che l'IO Lavoro è cumulabile con:

- l'incentivo al reimpiego dei lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 8 del DL n. 4/2019;
- altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno;
- Con successivo Decreto Direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020, l'ANPAL ha chiarito che
- l'esonero per l'assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, introdotto dall'art. 1, comma 100 e seguenti della Legge n. 205/2017, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua (chiarimento avvenuto con successivo Decreto Direttoriale ANPAL n. 66 del 21 febbraio 2020)

Per richiedere l'incentivo occorre attendere le indicazioni dell'Inps (non ancora pubblicate), che lo renderanno operativo mediante la possibilità di presentare la domanda on line sul portale dell'Istituto.

\*\*\*

## APPALTI - AZIENDE INTERESSATE DAI NUOVI OBBLIGHI

Il D.L. 124/2019 ha introdotto l'articolo 17-bis nell'ambito del D.Lgs. 241/1997, il quale contiene un'articolata disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, che dispone, per i sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, una serie di obblighi nel caso in cui affidino opere o servizi per un importo complessivo superiore a 200.000 euro a un'impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In particolare, le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici) trasmettono copia delle deleghe di pagamento, distinte per singolo appalto, e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

In sintesi, fatta salva la possibilità di disapplicare l'articolo 17-bis mediante certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate (articolo 17-bis, comma 5), i nuovi obblighi scattano se vengono affidate, mediante contratto di appalto o affidamenti vari, opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa.

Oltre a queste condizioni generali di innesco, i contratti di appalto o i rapporti negoziali, comunque denominati, devono essere caratterizzati, contestualmente, da:

- a) prevalente utilizzo di manodopera;
- b) prestazione svolta presso le sedi del committente;
- c) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Senza entrare ulteriormente nel merito dei nuovi obblighi, che comprendono anche il divieto di compensazione ([si veda Newsletter 01-2020 e Circolare Ufficio relazioni sindacali](#)), vediamo:

- quali sono i soggetti che vi rientrano, e
- come devono essere verificati i parametri oggettivi.

### **Ambito di applicazione soggettivo ed entrata in vigore**

L'articolo 17-bis si applica ai seguenti soggetti:

- a) enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- b) società e associazioni indicate nell'articolo 5, Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- c) persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55, Tuir, o imprese agricole;
- d) persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
- e) curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Sono, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973.

Anche i condomini sono da escludersi dall'ambito di applicazione, perché non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.

Per le medesime ragioni, sono da escludersi dall'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, etc.), limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Nell'ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di "committente" (tipicamente il committente nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore e l'appaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis, in presenza dei presupposti di applicabilità oggettivi.

Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis, e affidatario.

### **Calcolo della soglia di 200.000 euro: verifica dell'importo**

Per essere soggetti agli obblighi di cui all'articolo 17-bis, è necessario che l'affidamento preveda un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. L'arco temporale da utilizzare è fisso, 1° gennaio-31 dicembre, definito dall'Agenzia delle entrate "anno solare".

Per il calcolo del raggiungimento di tale soglia, l'Agenzia delle entrate, fornisce i consueti esempi, dopo aver fissato le seguenti regole operative:

- si considerano soltanto i mesi e non i giorni;
- per i contratti sottoscritti dopo il 15 del mese, si farà riferimento al mese successivo per la decorrenza dei mesi e degli obblighi;
- si fa riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno tra le stesse parti;
- in caso di durata pluriennale, o a cavallo d'anno, il calcolo della soglia avviene in base a un meccanismo pro rata temporis.
- 

Si riportano alcuni degli esempi forniti dall'Agenzia delle entrate.

#### **Esempio:**

Si pensi al caso in cui il committente A stipuli un contratto di durata annuale con l'impresa B il 16 febbraio 2020, con scadenza 15 febbraio 2021, che prevede un prezzo di 300.000 euro al netto dell'Iva. In base al meccanismo del *pro rata temporis*, all'anno 2020 sono imputabili 250.000 euro ( $300.000 * 10/12$ ) e all'anno 2021 sono imputabili i restanti 50.000 euro; gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021

#### **Esempio:**

Si consideri il differente caso in cui il 1° luglio 2020 sia stipulato un contratto con scadenza 31 dicembre 2022, che prevede un prezzo di 200.000 euro al netto dell'Iva, e il 1° luglio 2021 sia stipulato un nuovo contratto, sempre con scadenza 31 dicembre 2022, che prevede un prezzo di 400.000 euro al netto dell'Iva (o, in alternativa, sia concordata una modifica contrattuale che prevede un prezzo aggiuntivo di 400.000 euro); in base al meccanismo del *pro rata temporis* la

soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° luglio 2021.

Infatti, al 1° luglio 2020, in base al meccanismo del *pro rata temporis*, il prezzo è così ripartito: 40.000 euro sono imputabili all'anno 2020 (euro 200.000 \* 6/30), 80.000 euro sono imputabili all'anno 2021 (euro 200.000 \* 12/30) e 80.000 euro sono imputabili all'anno 2022 (euro 200.000 \* 12/30). In questo caso non risulta superata la soglia di 200.000 euro annui per tutti i 3 anni. Tuttavia, il 1° luglio 2021 occorre procedere al ricalcolo del *pro rata temporis*, senza però che si verifichi un effetto retroattivo. Per l'anno 2021 il prezzo complessivo su base annua dei 2 contratti sarà pari a: 80.000 euro già imputati all'anno 2021 relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2020, cui si aggiungeranno 133.333 euro (euro 400.000 \* 6/18) imputabili al 2021, relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2021 (o alla modifica contrattuale). Per l'anno 2022 il prezzo complessivo su base annua dei 2 contratti sarà pari a: 80.000 euro già imputati all'anno 2022, relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2020, cui si aggiungeranno 266.667 euro (400.000 \* 12/18) imputabili al 2022, relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2021 (o alla modifica contrattuale).

Gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022.

In presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In questo caso, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all'affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

### **Contratti e affidamenti interessati**

L'affidamento del compimento delle opere o servizi deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Tenuto conto del contenuto letterale della disposizione normativa che fa riferimento ai "rapporti negoziali comunque denominati", ciò che assume esclusiva rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'articolo 17-bis, comma 1, non è il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma l'effettivo ricorrere nei contratti comunque denominati del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma (ad esempio, contratto di cessione dei beni con posa in opera).

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in esame i contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 81/2015 e le altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali (ad esempio, lavoratori temporanei portuali di cui alla L. 84/1994).

### **Il prevalente utilizzo di manodopera**

Il prevalente utilizzo della manodopera, al pari degli ulteriori requisiti dell'impiego presso le sedi del committente e di beni strumentali ad esso riconducibili, va riferito a tutte le tipologie di contratti menzionati dall'articolo 17-bis, comma 1: appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, rapporti negoziali comunque denominati.

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento:

- a) al numeratore: alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, stante l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 17-bis, comma 1, agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973:
- b) al denominatore: al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Per "manodopera" si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l'obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali di cui all'articolo 17-bis, comma 1, obbligo che ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

### **Presso le sedi di attività del committente**

Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire presso le sedi di attività del committente (che può essere anche l'appaltatore, in caso di sub appalto).

Nel contesto della disposizione normativa in esame, le sedi di attività del committente coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale.

Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale.

### **Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma**

Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire "con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma".

I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali.

La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.

Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

\*\*\*

## APPALTI - DURF (certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di regolarità fiscale)

L'articolo 17-bis, comma 5, esclude l'applicazione dell'intero articolo 17-bis sopra (si veda il punto precedente, [Newsletter 01-2020](#) nonché Circolare.....) qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

- risultino in attività da almeno 3 anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Gli obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti ([allegato A](#), provvedimento n. 54730/2020).

Con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti, che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo, così come dai tributi speciali. La sussistenza dei requisiti previsti è verificata sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e sulla base dei dati trasmessi dagli agenti della riscossione ([allegato B](#)). Lo schema di certificato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con la corposa circolare n. 1/E/2020, a pochi giorni dalla prima scadenza di pagamento interessata, l'Agenzia delle entrate ha offerto i primi chiarimenti sul tema.

### Disponibilità del certificato

Il certificato, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui all'articolo 17-bis, comma 2, è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato:

- a) a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese;
- b) presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale (per i soggetti grandi contribuenti presso le Direzioni regionali).

L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.



### **Obblighi e sanzioni**

Si ricorda che, ogniqualvolta si rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis, comma 1, e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente:

- a) divieto di compensazione;
- b) invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente;
- c) sospensione dei pagamenti da parte del committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione, esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione, e le siano state irrogate le correlate sanzioni. Tale somma non è dovuta quando, nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi, l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo. Restano, altresì, fuori dall'ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d'imposta).

La sanzione rientra tra quelle amministrative non tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della L. 689/1981. Alla stessa, pertanto, non si applicano i principi del D.Lgs. 472/1997.

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista all'articolo 17-bis, comma 4, connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista (deleghe di pagamento, elenco nominativo dei lavoratori, dettaglio ore di lavoro, ammontare retribuzione corrisposta, dettaglio delle ritenute fiscali).

\*\*\*

## VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI – ANNO 2020

L'Inps, con *circolare n. 9 del 29 gennaio 2020*, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

### *Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens*

<b>Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori</b>	
Anno 2020	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

<b>Retribuzioni convenzionali in genere</b>	
Anno 2020: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

<b>Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)</b>	
Anno 2020: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

### *Rapporti di lavoro a tempo parziale*

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 48,98) \times (6) / (40) = \text{€ } 7,35 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

<b>Articolo 3-ter, L. 438/1992 (contributo aggiuntivo 1%)</b>	
Anno 2020	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	47.379,00
Importo mensilizzato	3.948,00

<b>Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi</b>	
Anno 2020	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.724,00

<b>Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b>	
Anno 2020	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in forma elettronica	8,00
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

<b>Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato</b>	
Anno 2020	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

<b>Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria</b>	
Anno 2020	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

<b>Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile</b>	
Anno 2020	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

<b>Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere</b>	
Anno 2020	Euro
Massimale contributivo annuo	187.854,00

<b>Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con <i>handicap</i> in situazione di gravità</b>	
Anno 2020	Euro
Retribuzione annua	48.738,00

**Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals**  
*Lavoratori dello spettacolo*

<b>Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95</b>	
Anno 2020	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	103.055,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	47.379,00

<b>Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 - anno 2020</b>			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7
16.522,01	In poi	6.008,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 152 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

## Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95	
Anno 2020	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 751.278 euro	103.055,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	47.379,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95	
Anno 2020	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino ad euro 2.408 giornalieri.	330,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	152,00

\*\*\*

## ISCRITTI GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2020

L'Inps, con [circolare n. 12 del 3 febbraio 2020](#), ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata.

### [Contribuzione 2020 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito](#)

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2020	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2020, è pari a € 103.055.

### [Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento](#)

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020).

### [Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020](#)

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2020 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2019.

### [Minimale per l'accredito contributivo](#)

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2020 è pari a € 15.953.

\*\*\*

## AMMORTIZZATORI SOCIALI – IMPORTI ANNO 2020

L'Inps, con *circolare n. 20 del 10 febbraio 2020*, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

### Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali, che, quindi, si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015.

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

### Indennità di disoccupazione NASpI

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2020, a 1.335,40 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2020, a 1.227,55.

### Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2020, a 1.335,40 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2020, a 1.227,55.

### Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2020	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	993,21
	1.193,75

### Assegno per attività socialmente utili

anno 2020	Euro
importo mensile	595,93

### Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2020	Euro
importo annuo (1.227,55*41%)	503,30
importo triennale	1.509,90
importo mensile (503,30/12)	41,94

\*\*\*

Per conoscere e approfondire i valori retributivi e contributivi anno 2020 per le ulteriori categorie rimandiamo ai presenti allegati:

- ARTIGIANI E COMMERCianti - VALORI CONTRIBUTIVI 2020 ([clicca qui](#))
- ENASARCO - CONTRIBUZIONE 2020 ([clicca qui](#))
- LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2020 ([clicca qui](#))

\*\*\*

## LAVORO ALL'ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2020

L'Inps, con [circolare n. 15 del 4 febbraio 2020](#), l'Inail, con circolare n. 3 del 29 gennaio 2020, e l'Inpgi, con circolare n. 1 del 30 gennaio 2020, hanno fornito le prime indicazioni operative relative alle retribuzioni convenzionali previste per l'anno 2020 dal Decreto 11 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 5/2020.

Come previsto dal D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987, le predette retribuzioni convenzionali sotto l'aspetto contributivo si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Le aziende che versano i contributi all'Inps, che per il mese di gennaio 2020 non hanno operato con le nuove retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2020, potranno regolarizzare la loro posizione entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps n. 15/2020 (ossia entro il 16 maggio 2020 con l'UniEmens di aprile 2020).

\*\*\*

## TRASFERTE E TRASFERTISMO - L'INPS RINUNCIA AL CONTENZIOSO

L'Inps, con *circolare n. 158/2019*, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine all'applicabilità dei regimi di trasferta e di trasfertismo contenuti nel Tuir: l'articolo 51, comma 5, Tuir, prevede un'esenzione entro determinati limiti giornalieri (importi che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e alloggio e, comunque, diversi a seconda che la trasferta sia effettuata in Italia o all'estero) nelle ipotesi di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale. Il medesimo comma prevede, invece, una totale imponibilità sia delle indennità che dei rimborsi per le trasferte effettuate entro il territorio comunale, tranne i rimborsi per le spese di trasporto documentate dal vettore; viceversa, per le indennità erogate ai trasfertisti, ossia a coloro i quali sono tenuti "per contratto" all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, l'articolo 51, comma 6, prevede un'imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare, rinviando ad apposito D.M. l'individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti.

### *Premessa: le origini del contenzioso*

A seguito della mancata adozione del D.M., l'Inps, con messaggio n. 27271/2008, aveva indicato, in linea con i criteri stabiliti dalla circolare Mef n. 326/E/1997, gli elementi identificativi del c.d. trasfertismo, la cui contestuale sussistenza determina l'applicabilità del regime contributivo di cui al citato comma 6:

- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta, poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.

Nonostante i chiarimenti forniti, non sempre l'azione ispettiva si è adeguata a essi, generando un contenzioso che, a partire dal 2012, ha visto radicarsi in giurisprudenza il principio per cui ai lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso abituale (come gli installatori o gli operai edili) non potesse che applicarsi il regime del trasfertismo, a prescindere dagli aspetti contrattuali o indennitari.

Con l'intento di chiudere definitivamente tale contenzioso, il Legislatore è intervenuto con l'articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, che da un lato ha individuato gli elementi necessari e concorrenti per l'esistenza del trasfertismo, dall'altro, con norma generale di applicazione residuale, allorché non trovi applicazione la disposizione sul trasfertismo, ha riconosciuto in capo ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta previsto dall'articolo 51, comma 5, Tuir.

### *I chiarimenti dell'Inps*

La circolare n. 158/2019, innanzitutto, ricorda come l'interpretazione autentica di cui all'articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, è stata oggetto di verifica da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27093/2017. In tale sentenza è stato chiarito che, in merito all'interpretazione autentica recata dall'articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, la sussistenza della fattispecie di trasfertismo potrà essere affermata se siano coesistenti i 3 requisiti previsti e disciplinati dal Legislatore. Di converso, ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche

di uno dei presupposti previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Sulla base dell'interpretazione autentica sopra richiamata, con la circolare in commento l'Inps comunica l'impegno a chiudere eventualmente contenziosi pendenti che non ne tengano conto.

\*\*\*

### **Emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata**

Con risposta a ***interpello n. 24/2020***, l'Agenzia delle entrate ricorda che il soggetto erogante/sostituto d'imposta ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza.

In base all'articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, infatti, si deve applicare la tassazione separata in caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49". Tale modalità di tassazione è finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente. In particolare, tali redditi sono tassati secondo le seguenti regole:

- a) l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti;
- b) se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei 2 anni si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito;
- c) l'imposta così determinata è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nell'articolo 13, commi 1 e 2, Tuir, se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono;
- d) gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono;
- e) gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero fanno concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Nel caso oggetto di interpello il Tribunale ha condannato l'Istante a restituire ai lavoratori (del settore pubblico) determinate trattenute effettuate in busta paga e, quindi, al pagamento di una somma per ogni lavoratore, calcolata al lordo, oltre interessi legali. Nulla il giudice ha stabilito in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, quindi l'Agenzia ritiene che l'istante debba assoggettare tali importi a tassazione separata in base alle regole sopra esposte, applicando agli arretrati, qualora non sia a conoscenza dell'aliquota media dei singoli lavoratori, l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui erogherà le somme disposte dal giudice.

\*\*\*



## LAVORO DIPENDENTE – RIDUZIONE DELLA PRESSIO FISCALE

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, è stato pubblicato in G.U. il D.L. 3/2020, recante, appunto, misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in vigore dal 6 febbraio 2020, che dovrà poi essere convertito in Legge.

Il provvedimento normativo, allo stato, abroga dal 1° luglio 2020 l'articolo 13, comma 1-bis, Tuir che, nell'ambito delle "Altre detrazioni" Irpef, norma il c.d. bonus 80 euro, sostituendolo, senza peraltro inserirli nel Tuir, con un trattamento integrativo di 100 euro mensili e con un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Tali misure saranno applicabili dal 1° luglio 2020, non dovrebbero intendersi definitive stando al tenore letterale della norma che preannuncia la revisione degli attuali strumenti e, per quanto concerne l'ulteriore detrazione fiscale, è già stabilito che sia a scadenza e spetti per le sole prestazioni rese nel secondo semestre 2020.

### **Trattamento integrativo**

È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro, purché l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir (c.d. detrazione per lavoro dipendente).

Il trattamento integrativo deve essere rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta:

- a) riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- b) verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, recuperano il relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore nuova detrazione introdotta e del fatto che, nel caso in cui l'importo non spettante superi 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
- c) compensano il credito erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

### **Ulteriore detrazione**

Trattasi di un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

L'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d'imposta:

- a) riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- b) verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, è trattenuto in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

### **Profili reddituali**

Sia il trattamento integrativo, sia l'ulteriore detrazione fiscale, spettano ai titolari dei redditi:

- a) di lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati);
- b) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir.

In particolare, quanto ai redditi assimilati, il riferimento è alle seguenti tipologie:

- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per Legge devono essere riversati allo Stato;
- c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
- d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34, L. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, comma 1, L. 343/1974;
- h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993, comunque erogate;
- l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 e dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

\*\*\*

## NEWS

---

### **Tablelle ACI 2020 - Rettifiche**

L'Agenzia delle entrate, con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2020, ha rettificato i costi chilometrici di alcune autovetture, elaborati dall'AcI, da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

I valori relativi ai seguenti modelli di autovetture, pubblicati nella G.U. n. 305/2019, S.O. n. 47, alla pagina 28, sono sostituiti come segue:

- c) [fringe benefit anno 2020 validi fino al 30 giugno 2020 – autoveicoli a benzina in produzione – rettifica Tesla.](#)

Con riferimento alla tabella relativa ai fringe benefit 2020 - Importi validi dal 1° luglio - Autoveicoli ibridi ed elettrici in produzione, i valori relativi ai seguenti modelli di autovetture, alla pagina 162, sono sostituiti come segue:

- d) [fringe benefit anno 2020 validi dal 1° luglio 2020 – Autoveicoli ibridi ed elettrici in produzione – rettifica Tesla.](#)

### **Proroga e ampliamento del congedo per i padri lavoratori dipendenti**

La Legge di Bilancio 2020, oltre a confermare le disposizioni relative al congedo obbligatorio ai padri lavoratori dipendenti per effetto delle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 2020 (1° gennaio-31 dicembre), ha aumentato per l'anno 2020 il congedo a 7 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (per maggiori dettagli si rinvia alla newsletter 01- 2020).

Con il messaggio n. 679/2020 l'Inps ha diffuso le istruzioni relative, confermando quelle già in passato diffuse. Sono tenuti a presentare domanda all'Inps solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda: il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.

È stata anche prorogata, per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Anche in questo caso valgono le istruzioni già diramate.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 5 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2020.

### **Servizi del Lavoro – Accesso solo con SPID**

Dal 13 marzo 2020 si accederà a tutti i servizi on line del Ministero del lavoro esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Quindi, non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro. SPID consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso un Pin unico e univoco di identificazione (composto da username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

La richiesta delle credenziali SPID deve essere effettuata presso uno dei diversi identity provider disponibili: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it) e, in particolare, la pagina <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

## SCADENZE

---

### LAVORI USURANTI – COMUNICAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO

**Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2019).**

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- a) lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
  1. lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  2. lavori in cassoni ad aria compressa;
  3. lavori svolti dai palombari;
  4. lavori ad alte temperature;
  5. lavorazione del vetro cavo;
  6. lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  7. lavori di asportazione dell'amianto;
- b) lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- c) lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
  1. prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  2. lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
  3. macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  4. costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  5. apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  6. elettrodomestici;
  7. altri strumenti e apparecchi;
  8. confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
  9. confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- e) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV\_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

In caso di utilizzo del *browser* Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della comunicazione.

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

- compilare il modulo *on line* con i propri dati e procedere all'invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo);
- il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della *mail* sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la piattaforma dell'URP *on line*);
- inviare al numero di fax indicato nella *mail* una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV\_US, avendo a disposizione l'archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV\_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività", chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito [Cliclavoro](#) è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

\*\*\*

## APPROFONDIMENTI

### REQUISITI DI ACCESSO PENSIONISTICO - 2021/2022

L'Inps, con [circolare n. 19/2020](#), ha riepilogato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022.

#### [Pensione di vecchiaia \(articolo 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011\) - Requisito anagrafico](#)

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni
Dal 1° gennaio 2023	67 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, commi 147-153, L. 205/2017, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla Legge, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, D.L. 201/2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni.

#### [Pensione anticipata \(articolo 24, commi 10 e 11, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011\) - Requisito contributivo](#)

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (2.175 settimane)

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

### Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi 199-205, L. 232/2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199, L. 232/2016, come modificato dall'articolo 17, D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	41 anni (2132 settimane)
Dal 1° gennaio 2027	41 anni* (2132 settimane)

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

### Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

### Pensione di vecchiaia (articolo 2, D.Lgs. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545/2013.

### Pensione di anzianità (articolo 6, D.Lgs. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze, avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1. continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 (ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile).

Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall'età, ai fini dell'accesso ai trattamenti previdenziali, non sono incrementati.

Gruppo Ballo	
Anno	Età Uomini e Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	47 anni
Dal 1° gennaio 2023	47 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	62 anni	61 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	62 anni	62 anni
Dal 1° gennaio 2023	62 anni*	62 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d'orchestra – Figurazione e Moda		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	65 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	65 anni	65 anni
Dal 1° gennaio 2023	65 anni*	65 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Gruppo Sportivi Professionisti		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	54 anni	53 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	54 anni	54 anni
Dal 1° gennaio 2023	54 anni*	54 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

Pensione di vecchiaia:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	66 anni
Dal 1° gennaio 2023	66 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Pensione di anzianità:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	41 anni
Dal 1° gennaio 2023	41 anni*

\* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. “finestra mobile”, nonché, per la pensione di anzianità, dell'ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 18 mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014.



### Proroga Opzione donna: istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 18/2020, ha offerto indicazioni in merito all'esercizio del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. Opzione donna, già disciplinato con D.L. 4/2019, per il quale la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12, D.L. 78/2010.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

\*\*\*